# COMMISSIONE XIII

## LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

## XXI.

# SEDUTA DI VENERDÌ 11 DICEMBRE 1964

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

## INDICE

PAG.

**Congedo:**

PRESIDENTE . . . . . 221

**Comunicazione del Presidente:**

PRESIDENTE . . . . . 222

**Proposte di legge** (*Discussione e approvazione*):

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Norme integrative sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi. (1710) (1) 222

PRESIDENTE 222, 223, 225, 226, 228, 229, 230

COCCO MARIA, *Relatore* . . 222, 225, 226, 227 228, 229

ARMAROLI . . . . . 223, 225

MAZZONI . . . 223, 224, 225, 227, 228, 230

DE MARZI FERNANDO . . . . 224, 225, 227

BIANCHI FORTUNATO . . . . . 225, 227

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 226, 228, 229 230

NAPOLI: Modifiche alla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, e 21 luglio 1960, n. 1169, in materia di assistenza ai lavoratori affetti da silicosi ed asbestosi (468) (2) . . . . . 230

PAG.

PRESIDENTE . . . . 230, 231, 232, 233, 234

DE MARZI FERNANDO, *Relatore* 231, 232, 233

TOGNONI . . . . . 231, 232, 233

BORRA . . . . . 232

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . . 233

DI MAURO LUIGI. . . . . 234

**Proposta di legge** (*Discussione*):

LAFORGIA ed altri: Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali degli artigiani datori di lavoro (1509) . . . . . 234

PRESIDENTE . . . . . 234, 235, 236

DE MARZI FERNANDO, *Relatore* . . 234, 236

DI MAURO LUIGI. . . . . 235, 236

LAFORGIA . . . . . 235

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . . 236

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 237

(1) Titolo modificato: Modifiche e integrazioni alle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi.

(2) Titolo modificato: Riapertura dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169, per la presentazione delle domande sntese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio.

**La seduta comincia alle 9,40.**

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

### Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sabatini.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Laforgia partecipa alla seduta odierna, senza voto deliberativo, per la discussione della sua proposta di legge n. 1509, all'ordine del giorno.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Norme integrative sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi (1710).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia, Franceschini, Rampa, Bontade Margherita e Fusaro, recante: Norme integrative sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi.

Comunico che la I Commissione Affari Costituzionali ha espresso parere favorevole alla proposta di legge.

L'onorevole Cocco Maria ha facoltà di svolgere la relazione.

COCCO MARIA, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'applicazione delle disposizioni di legge che hanno consentito il collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi ha ampiamente dimostrato la validità del riconoscimento delle particolari capacità di questi lavoratori minorati.

In pochi anni il nostro Paese ha conseguito una posizione di rilievo in campo internazionale nell'azione intesa a favorire il recupero alla vita civile dei privi della vista idonei all'espletamento dell'accennata attività lavorativa specializzata.

Sono ormai circa un migliaio i non vedenti che hanno trovato stabile occupazione in qualità di centralinisti presso le aziende pubbliche e private. Il loro rendimento è pari, e spesso superiore, a quello dei colleghi vedenti. La prestazione dei centralinisti ciechi si è rilevata positiva in qualsiasi ambiente di lavoro. Essi hanno dato prova di perizia e di non comune preparazione anche presso quegli enti dove il servizio esige una peculiare attenzione ed implica una certa responsabilità, come negli aeroporti.

L'esperienza ha altresì chiarito, senza possibilità di dubbio, l'infondatezza di qualche persistente timore che i ciechi avviati al lavoro come centralinisti potessero esporsi a rischi non ben determinati e potessero in qualche misura intralciare il lavoro dei colleghi vedenti. Essi svolgono in effetti la loro attività avvalendosi agevolmente dei dispositivi speciali applicati al centralino ad uso dei non vedenti, con piena sodisfazione da parte degli enti assuntori, in assoluta autonomia personale ed in stretta collaborazione con i compagni di lavoro.

Ciò premesso, si impone la necessità che sulla base dei buoni risultati acquisiti, si dia più completa attuazione all'opera di così alto valore sociale intrapresa, adeguando le norme già dettate in relazione alle carenze e alle difficoltà di interpretazione che sono sporadicamente emerse nel corso dell'applicazione delle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e 28 luglio 1960, n. 778.

Se con tali strumenti giuridici si è potuto avviare a soluzione una questione di fondamentale importanza quale quella della equiparazione sociale di persone fisicamente minorate, con palese indiscutibile vantaggio per la collettività, è necessario che si proceda coerentemente su questa strada, eliminando ogni possibilità di remora e di realizzazione parziale. I privi della vista abilitati alle funzioni di centralinista, ancora disoccupati, sono alcune centinaia ed il loro numero tende ad aumentare, giacché le scuole speciali ogni anno licenziano molti diplomati. Le integrazioni normative che si propongono alle citate disposizioni vigenti hanno lo scopo appunto di determinare il presupposto di un collocamento più ampio e non vincolato a condizioni restrittive che non trovano alcuna giustificazione né dal punto di vista giuridico, né da quello pratico.

Infatti la proposta di legge in esame non viene ad innovare nella sostanza la legislazione in materia oggi in vigore. Essa, ripeto, è stata suggerita dall'esigenza di constatate difficoltà di applicazione, nel senso che le disposizioni vigenti in materia di collocamento dei centralinisti ciechi si sono dimostrate valide nel principio, ma hanno incontrato alcuni ostacoli di varia natura nella loro pratica applicazione, e che per l'appunto le modifiche e integrazioni che si propongono intendono eliminare.

Faccio presente altresì, come ha del resto comunicato il Presidente, che la proposta di legge ha riportato l'adesione unanime della I Commissione Affari Costituzionali, per quanto riguarda, in particolare, la norma che estende alle pubbliche amministrazioni dello Stato la deroga al divieto di nuove assunzioni di personale.

Per tali motivi ed anche in considerazione del fatto che molto difficilmente i suddetti centralinisti ciechi potrebbero trovare altre sistemazioni adeguate, confido fermamente che la proposta di legge in esame non trovi difficol-

tà – se non forse per quanto riguarda un puro e semplice riordinamento formale che proporrò nella fase di discussione degli articoli – ad essere approvata sollecitamente e all'unanimità, allo scopo di favorire, come ho già detto, una piena occupazione dei centralinisti ciechi, sulle cui capacità di lavoro sussiste unanime riconoscimento. Con tale approvazione si compirà un ulteriore concreto atto di solidarietà e si farà cosa assai utile per tutta la collettività.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ARMAROLI. Mi dichiaro favorevole a questa proposta di legge, in particolare per il suo contenuto altamente morale. È infatti giusto che si intervenga per determinare una chiara interpretazione della legge approvata nel corso della passata legislatura relativa al collocamento abbligatorio dei centralinisti ciechi. La proposta di legge risponde ad una aspirazione che noi socialisti abbiamo sempre teso a realizzare.

La regolamentazione delle assunzioni, soprattutto negli enti locali col superamento dei limiti non più ammissibili – mi riferisco alla richiesta di una determinata età e di una certa idoneità fisica – è fortemente contrastante con la Costituzione, che afferma l'uguaglianza di tutti i cittadini a prescindere dalle loro condizioni sociali e fisiche. Ne deriva che l'imposizione di questi limiti di età e di idoneità fisica impedisce che la collettività, attraverso gli enti pubblici, concretizzi un dovuto atto di solidarietà verso questi bisognosi, che vengono così, invece, affidati alla comprensione delle aziende private. Noi dobbiamo assolutamente affermare il principio che tutti hanno diritto al lavoro e che, quindi, anche coloro che mancano del dono naturale della visibilità debbono potere trovare una lecita occupazione.

Pertanto questa proposta di legge, che abbatte certi incomprensibili limiti, realizza un profondo atto di giustizia. Quando nella legge comunale e provinciale si fa esplicito riferimento alla idoneità fisica e ad una determinata età, si colpisce ingiustamente una parte di cittadini, che vengono così impediti nel loro diritto al lavoro e alla solidarietà sociale. È con piena sodisfazione, quindi, che io auspico la più rapida approvazione di questa proposta di legge, che apre uno spiraglio di una maggiore giustizia sociale che dovrà un giorno estendersi ed essere garantita anche ad altri cittadini.

Questo atto di solidarietà deve essere concretizzato in modo particolare dagli enti pubblici, i quali non possono assolutamente arrogarsi il diritto di escludere dal lavoro determinati prestatori d'opera perché non perfetti fisicamente, ma devono essere d'esempio ai settori produttivistici privati.

Vorrei cogliere l'occasione della discussione di questa proposta di legge per auspicare che venga al più presto affrontato e portato a soluzione il problema di tutti i cittadini fisicamente menomati secondo il dettato costituzionale che afferma l'uguaglianza di tutti i cittadini a prescindere dalle loro condizioni sociali e fisiche. È chiaro, quindi, riferendomi in particolare ai ciechi, che questi non debbono potere essere assunti soltanto in qualità di telefonisti, perché, altrimenti, si costituirebbe una limitazione al loro diritto al lavoro: come tutti i cittadini, i ciechi debbono potere assolvere tutte le mansioni di cui sono capaci. È provato, infatti, che i ciechi possono non solo assolvere il compito di centralinista telefonico, ma anche altre funzioni, come, per esempio, quelle di segreteria. Mi auguro pertanto che questo si possa garantire loro un collocamento, non soltanto come centralinisti telefonici, ma anche per tutte quelle mansioni alle quali abbiano mostrato di essere idonei.

Per quanto sopra detto, mi dichiaro completamente favorevole alla proposta di legge e auspico che questo atto di solidarietà e di giustizia venga esteso anche ad altre categorie di cittadini menomati fisicamente.

MAZZONI. Anche il nostro gruppo è favorevole alla proposta di legge relativa ad una più ampia assunzione di centralinisti telefonici ciechi da parte degli enti pubblici. Ciò non soltanto per fini morali, ma anche per motivi produttivistici. Infatti i ciechi, una volta che abbiano frequentato i necessari corsi di addestramento, diventano non soltanto forze di lavoro pienamente utilizzabili, ma generalmente, secondo le esperienze avute, divengono particolarmente specializzati in questo genere di attività ottenendo un rendimento superiore alla media.

Riteniamo perciò che sia opportuno e necessario estendere la possibilità di collocamento in qualità di centralinista per tutti coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di addestramento.

Aggiungo che nel modificare la legge 14 luglio 1957, n. 594, potrebbe essere tenuta presente una particolare esigenza, riguardante le condizioni in cui si vengono a trovare i chiechi centralinisti, una volta assunti al lavoro. La legge 27 luglio 1960, n. 778, che ha istituito nuovi criteri, ed il regola-

mento di interpretazione e di applicazione della suddetta legge del 1957, hanno comportato da parte del comitato dell'Opera nazionale ciechi certe conseguenze che possiamo definire vergognose.

Alcuni non vedenti, che avevano diritto a percepire l'assegno di previdenza previsto nei loro confronti in data precedente all'entrata in vigore della citata legge del 1960, hanno goduto tale assegno fino alla emanazione del regolamento apposito. Questo, infatti, ha stabilito che, a coloro i quali hanno un cespite familiare complessivo superiore a *tot* lire, non compete più l'assegno previdenziale, trasformato in una pensione con la succitata legge del 1960.

In tal modo si viene a stabilire una ingiustizia grave, poiché il piccolo assegno mensile di pensione è dato ai ciechi proprio per le particolari condizioni in cui essi si trovano. Tali minorati della vista, infatti, anche se occupati in un lavoro proficuo, con un trattamento salariale rispondente alla funzione assolta, hanno purtuttavia sempre necessità di aiuto da parte di familiari o di estranei, in particolar modo allorché i loro stessi familiari non siano vedenti. Inoltre i suddetti minorati hanno bisogno continuo di cure, più di quanto non ne possa aver bisogno ovviamente un uomo fisicamente sano.

Per tali motivi alcuni centralinisti ciechi, proprio in base al regolamento di cui ho detto dianzi, sono stati chiamati a rimborsare le quote di pensione ricevute illegittimamente, è stato detto, negli anni precedenti all'inizio del lavoro. Per esempio, ad un centralinista cieco è arrivata persino l'intimazione da parte del comitato dell'Opera nazionale ciechi di rimborsare la cifra, a mio avviso abbastanza rilevante, di un milione e mezzo di lire. In tale lettera si afferma, altresì, che, qualora l'interessato non abbia disponibilità di pagare immediatamente – e credo che in questo caso ciò sia puramente pleonastico – può provvedervi ratealmente.

Per tali motivi credo che sia opportuno inserire un articolo aggiuntivo nella proposta di legge in esame, nel quale si affermi che i ciechi che lavorano come centralinisti non perdano la pensione prevista dalla citata legge 28 luglio 1960, n. 778, allorché lo stipendio percepito non superi la cifra di 70-80 mila lire mensili.

In tal modo non soltanto risponderemmo all'esigenza che la proposta di legge in esame prevede, di utilizzare in maniera produttiva tutte le forze di lavoro in condizioni di operare nella accennata attività lavorativa specializzata, ma nel tempo stesso potremmo assicurare ai suddetti non vedenti la possibilità di migliorare il proprio tenore di vita con la prospettiva di un nuovo congruo reddito.

DE MARZI FERNANDO. Come consigliere dell'Unione ciechi della provincia di Padova, città ove esiste uno dei più benemeriti istituti di riabilitazione per ciechi e la scuola per centralinisti telefonici ciechi, posso dare atto che la loro assunzione presso le amministrazioni pubbliche incontra notevoli difficoltà, mentre nelle aziende private, almeno per quanto riguarda la mia regione, i centralinisti ciechi vengono utilizzati su larga scala e hanno avuto un notevole successo, tanto che l'iniziale diffidenza degli operatori economici che li avevano assunti si è tramutata in opera di fervida propaganda in favore di questi lavoratori per la loro assiduità e perfezione nel lavoro esplicato. Rimane, invece, ripeto, una notevole difficoltà nella loro assunzione presso le pubbliche amministrazioni. Personalmente mi sono interessato per l'applicazione della legge presso un nuovo istituto pubblico che ha un notevole numero di dipendenti, ma i miei sforzi non hanno approdato ad alcun risultato positivo. Lo stesso Ministero della difesa ha rifiutato assunzioni presso un suo ufficio di Padova, avanzando la scusa del segreto militare, come se il fatto di essere cieco o vedente possa essere influente ai fini della difesa del segreto militare. Insomma le difficoltà, che si estrinsecano in scuse e in pretesti, vengono proprio dalle amministrazioni pubbliche.

Mi dichiaro pertanto pienamente favorevole a questa proposta di legge. Necessario e opportuno mi pare poi il chiarimento, fornito dall'articolo 2, relativo alla qualifica di cieco. Molti infatti ritengono erroneamente che debba essere considerato privo della vista soltanto chi sia colpito da cecità assoluta: deve essere, invece, ritenuto tale anche chi ha un residuo visivo non superiore ad un decimo. Altrettanto opportuno è il chiarimento, all'articolo 3, relativo all'inquadramento del centralinista telefonico nell'ambito della carriera esecutiva.

Riguardo al rapporto tra indennità e attività lavorativa, problema avanzato nel corso di questa discussione dall'onorevole Mazzoni, mi sembra che non sia opportuno porlo ora, perché esso trascende i fini che questa proposta di legge si prefigge, limitandosi ad operare nell'ambito del collocamento obbligatorio.

MAZZONI. Ma se ci rimette ad andare a fare il centralinista? Se il cieco gode di una

pensione superiore allo stipendio che verrebbe a percepire come centralinista...

DE MARZI FERNANDO. Lei forse vuol riferirsi ad una pensione di guerra?

PRESIDENTE. No, l'onorevole Mazzoni si riferisce all'assegno di invalidità.

DE MARZI FERNANDO. Ma non è possibile che l'indennità di cieco sia superiore allo stipendio!

MAZZONI. Viene tolto anche l'assegno per la moglie, quando il cieco si occupa.

DE MARZI FERNANDO. L'ammontare di questi assegni è di 10.000, 20.000 lire al massimo: non può mai essere superiore allo stipendio.

ARMAROLI. È un problema, quello prospettato dall'onorevole Mazzoni, che però si pone e trova la sua ragion d'essere nel riconoscimento delle particolarissime condizioni del cieco. Discuterlo ora, però, sembra anche a me uscire dal tema che ci siamo prefissi: è un problema che va trattato in altra sede.

BIANCHI FORTUNATO. Onorevoli colleghi, mi piace rilevare che ogni qualvolta occorre prendere delle decisioni a favore dei minorati fisici in generale vi è un'ansia unanime nel portare aiuto e sostegno a quei cittadini che purtroppo non sono nelle stesse condizioni fisiche e psichiche di coloro che totalmente dispongono della propria capacità mentale e lavorativa. Tale volontà mi sembra che si inquadri in un piano di giustizia che noi perseguiamo sulle orme della Costituzione ed in base alle nostre personali ispirazioni di ordine dottrinale. Ed è ovvio che anche nell'occasione odierna vi è in tutti noi commissari l'ansia di dare a coloro che non vedono la possibilità concreta di essere inseriti nell'ambito delle attività produttive pubbliche o private.

Ecco ora il mio pensiero su certe richieste da parte di altri colleghi.

L'onorevole Mazzoni dovrebbe ricordare che ogni qualvolta l'Opera nazionale ciechi civili concede il cosiddetto sussidio, o pensione, ai non vedenti, lo fa per aiutare coloro che sono privi di un reddito o l'hanno insufficiente.

Inoltre – e mi riferisco anche all'intervento del collega De Marzi – nel provvedimento in esame non si tratta di concedere un trattamento migliore o un reddito maggiore a chi si trova in posizione d'inferiorità come capacità lavorativa, poiché noi assicuriamo il medesimo trattamento che compete alla categoria professionale della quale i non vedenti sono chiamati a far parte.

Tuttavia si potrebbe presentare un ordine del giorno nel quale si affermi che nel momento in cui, malauguratamente, dovesse venir meno quella fonte di lavoro alla quale il provvedimento in esame dà vita, o perché l'ufficio si trasferisce in altra sede, o perché lo stabilimento viene chiuso definitivamente, automaticamente ritorni in vigore il trattamento previdenziale preesistente a carico dell'Opera nazionale ciechi civili.

Mi si permetta, infine, una piccola obiezione sull'intervento del collega Armaroli, che peraltro io considero in tutta la sua squisita portata sociale.

È stato detto di estendere il più possibile l'inserimento dei ciechi in tutti gli impieghi, anche a livello di segreteria. Mi sono sforzato di considerare favorevolmente ogni eventuale collaborazione al lavoro dei ciechi civili, ma sinceramente non riesco proprio a riconoscerli idonei nelle funzioni di segreteria. Piuttosto sarei dell'avviso di elencare tutte le eventuali funzioni specifiche a cui il minorato della vista potrà essere chiamato, anziché mantenerci sul piano generico. E ciò per evitare in futuro di trovarci dinanzi a delle situazioni di disagio notevoli, sia per le aziende, sia per lo stesso soggetto che intendiamo portare, invece, all'altezza di ogni altro cittadino.

Per i motivi suesposti mi dichiaro formalmente favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame ed esprimo il voto che l'*iter* relativo sia sollecito non soltanto nel nostro ramo del Parlamento, ma anche nell'altro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

COCCO MARIA, *Relatore*. Rilevo con molta soddisfazione che tutti i colleghi intervenuti nella discussione sono stati concordi sulla finalità e sullo spirito del provvedimento in esame, che, come ho già detto nella mia relazione, non è innovatore, ma intende solo dare maggiore estensione a norme già in vigore, mettendo in rilievo senza distinzione di parte l'altezza morale e la doverosa esigenza di intervento da parte del legislatore.

Ho il dovere di replicare all'onorevole Mazzoni, pur non essendo egli presente in questo momento.

Sinceramente non mi pare opportuno l'intervento del legislatore in un tema così specifico e delimitato per quanto concerne la eventuale modifica della legge sulla concessione dell'assegno mensile ai ciechi civili.

Ho la preoccupazione, invece, che un trattamento di particolare agevolazione per i cen-

tralinisti non vedenti possa costituire un danno.

In realtà la legge che istituisce la pensione ai ciechi, o ai minorati nella capacità visiva, determina una base di reddito familiare, per la quale sarebbe estremamente difficoltoso stabilire una deroga in questa sede, che io ritengo incompetente. Inoltre si dovrebbe caricare lo Stato di un onere non lieve, mentre nello stesso tempo si creerebbero, nell'ambito della categoria dei non vedenti, delle gravi sperequazioni. Infatti, chi non ha potuto conseguire, per esempio, l'abilitazione all'esercizio della mansione di centralinista, – a causa di incapacità mentale, o di altre minorazioni più gravi di quella già grave della privazione della vista, – sarebbe danneggiato nei confronti dei suoi colleghi ciechi, che hanno frequentato il corso di qualificazione con esito positivo e si trovano in condizione di lavorare.

Comunque ritengo che questa materia possa essere oggetto di un ordine del giorno in vista del riordinamento, di una revisione del trattamento assistenziale e previdenziale a favore di tutti coloro che, per natura o per eventi, abbiano subito menomazioni fisiche.

In merito agli altri interventi, ringrazio gli onorevoli colleghi per l'unanime parere favorevole espresso alla proposta di legge e particolarmente ringrazio coloro che hanno voluto porre in rilievo la soddisfazione dei datori di lavoro che hanno assunto presso le loro aziende centralinisti telefonici ciechi. Ciò è di grande importanza perché può costituire incoraggiamento e sprone anche per altri datori di lavoro, soprattutto nell'ambito del settore pubblico, ove come ha rilevato l'onorevole De Marzi, si sono incontrate non poche difficoltà. La soddisfazione per il rendimento nel lavoro dei privi della vista è stata tale che molti datori di lavoro sono propensi, nel quadro della riorganizzazione delle loro aziende, ad assumere questi centralinisti anche oltre i termini previsti dalla legge.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si dichiara favorevole alla proposta di legge e rileva con compiacimento il consenso che ad essa è stato dichiarato da parte di tutti i settori della Commissione.

Per quanto riguarda la questione sollevata dagli onorevoli Mazzoni e Armaroli, il Governo riconosce che il problema sussiste, ma è del parere che esso non possa essere risolto nell'ambito circoscritto, e che riveste carattere di particolare urgenza, di questa proposta, ma che esso vada considerato in un quadro più vasto e generale. Il Governo si dichiara sin d'ora pronto ad esaminare eventuali ordini del giorno che prospettino questi problemi.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di Stato, anche in deroga all'articolo 6 del decreto legge 5 febbraio 1948, n. 61 e all'articolo 12 del decreto legge 7 aprile 1948, n. 262; nonché alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede, stabilimento alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico ».

L'onorevole Mazzoni ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

L'assunzione non comporta per i centralinisti ciechi la perdita dell'indennità goduta in quanto ciechi civili ».

COCCO MARIA, *Relatore.* Per una più esatta formulazione dell'articolo, mi parrebbe opportuno che si indicasse che esso sostituisce il primo comma dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1960, n. 778. Inoltre, poiché il secondo comma dello stesso articolo 1 della legge del 1960 è sostituito dal primo comma dell'articolo 2 e dal primo comma dell'articolo 3 della presente proposta di legge, e il quinto comma – sempre del medesimo articolo – dal primo comma dell'articolo 4 di questa proposta, mi sembrerebbe necessario che in sede di coordinamento queste norme sostitutive del primo, secondo e quinto comma dell'articolo 1 della vecchia legge fossero recepite tutte in un primo articolo della presente legge, opportunamente coordinata.

PRESIDENTE. Sono d'accordo.

Pongo in votazione l'articolo 1, del quale ho già dato lettura e che costituirà, secondo le proposte dell'onorevole Relatore, il primo comma di un nuovo testo dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Do la parola all'onorevole Mazzoni, che ha chiesto di illustrare l'emendamento aggiuntivo, da lui presentato.

MAZZONI. Per quanto riguarda la questione formale, dovendosi questa Commissione interessare delle condizioni in cui il lavoro si svolge e, quindi, anche del trattamento che il lavoratore deve necessariamente ottenere, non vi è, a mio avviso, impedimento alcuno all'accoglimento della proposta di man-

tenimento delle previdenze stabilite per questi minorati della vista. Ciò anche per evitare, da un punto di vista sostanziale, che un centralinista, quando è assunto e viene a godere di un determinato salario, perda – in base al regolamento della legge del 1960 – tutti gli accessori previdenziali e, quindi, anche l'assegno di cecità di cui la moglie eventualmente usufruisca. Altrimenti si viene a creare una sperequazione, perché in pratica il cieco immesso nell'attività lavorativa finisce per avere un reddito quasi uguale a quello precedente, nonostante egli ora dia alla società un rendimento che precedentemente non dava.

Spero pertanto che per queste considerazioni la Commissione voglia esprimere parere favorevole all'emendamento da me presentato.

COCCO MARIA, *Relatore*. Non credo che si possa innovare una legge che non è stata elaborata dalla nostra Commissione e per la quale non ritengo inoltre che la Commissione sia competente, poiché sono in discussione modifiche e integrazioni alle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi. Tuttavia il problema sollevato dall'onorevole Mazzoni, nella sostanza, può costituire motivo di riflessione da parte nostra.

Infatti, è vero che il cieco che è collocato al lavoro per una legge in vigore perde l'assegno mensile, in quanto raggiunge un cespite di entrata superiore ad una certa cifra, però è anche vero che il cieco riceve il nuovo trattamento che compete a tutti gli impiegati centralinisti, comprensivo di varie integrazioni dello stipendio, come l'assegno per i figli minori e l'assegno per la moglie.

MAZZONI. Faccio presente che gli assegni di cui parla il relatore raggiungono complessivamente le quattromila lire, in sostituzione di una perdita di una pensione di circa 25 mila lire.

COCCO MARIA, *Relatore*. Faccio rilevare che la proposta di legge in discussione, allorché diventerà legge della Repubblica, non obbligherà tutti i privi della vista a diventare centralinisti. Mi consenta di dirle, altresì, onorevole Mazzoni, che i ciechi sanno fare i propri conti.

MAZZONI. È esatto, onorevole Cocco. Infatti è in corso una agitazione da parte della categoria dei centralinisti non vedenti. A tal proposito mi è pervenuta una lettera da parte di un cieco, al quale è stato richiesto di rimborsare persino un milione e mezzo di lire, avendo ricevuto l'assegno previdenziale come cieco e lo stipendio come centralinista.

DE MARZI FERNANDO. Evidentemente, onorevole Mazzoni, quel cieco che le ha inviato la lettera di cui lei ha parlato non ha denunciato subito il suo collocamento al lavoro, come fa obbligo la legge in vigore.

BIANCHI FORTUNATO. Non sono favorevole all'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Mazzoni.

Infatti, in base all'articolo 3 della proposta di legge in esame si dà la possibilità ai non vedenti di entrare in soprannumero in un ruolo organico della pubblica amministrazione, anche se di fatto non esistono posti a disposizione. Ossia si dà una garanzia di lavoro permanente, un riconoscimento della posizione giuridica di fatto, con il conseguente trattamento economico, in condizione paritaria con tutti gli altri colleghi dipendenti dallo stesso ufficio o stabilimento; ciò in linea con il principio generale della parità di condizioni d'ordine costituzionale.

Tuttavia mi auguro che le disponibilità finanziarie che deriveranno da una maggiore occupazione siano tali da consentire l'aumento di quelle indennità – che non sono di 25 mila lire, come ha affermato il collega Mazzoni, bensì molto al di sotto, sulle 11 mila lire, – che vengono corrisposte mensilmente ai non vedenti, cioè che tali indennità vengano portate ad una misura adeguata per coloro che non hanno possibilità di inserirsi nella posizione di lavoro cui ho dianzi accennato.

A tal proposito mi permetto di mettere in evidenza un altro aspetto del problema. In realtà si viene a creare una certa sperequazione all'interno della stessa categoria dei privi della vista, tra chi ha la possibilità di sistemarsi in modo definitivo – nel caso specifico nel ruolo dei centralinisti telefonici – e colui, invece, che purtroppo non ha tale possibilità.

Per i suddetti motivi, ripeto, sarei favorevole all'approvazione di un ordine del giorno, nel quale si affermi che nel momento in cui il centralinista cieco dovesse perdere l'occupazione, per ragioni che noi in questo momento non possiamo esattamente prevedere, automaticamente possa riprendere il diritto al perduto sussidio a carico dell'Opera nazionale ciechi civili, cioè a carico della comunità in generale.

D'altra parte, non possiamo assicurare un reddito di lavoro continuo congruo e d'ordine estremamente superiore e, nello stesso tempo, continuare ad erogare il sussidio, o pensione, percepito in precedenza al collocamento al lavoro. È ovvio che esiste una incompatibilità di erogazione. Non è possibile, né lo si può pretendere, arrivare a sovrapporre due

trattamenti economici per uno stesso soggetto.

COCCO MARIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non dimentichiamo quali compiti ci siamo prefissi con il provvedimento in discussione.

Se accettassimo l'emendamento dell'onorevole Mazzoni creeremmo, nell'ambito delle norme sull'obbligo di assunzione dei centralinisti ciechi da parte delle aziende pubbliche, una profonda sperequazione nei confronti delle suddette aziende rispetto a quelle private.

MAZZONI. Faccio presente, onorevole relatore, che le aziende private non sono in causa al momento, poiché l'emendamento da me presentato si riferisce ad un rapporto tra l'Opera nazionale ciechi civili ed i propri soci, cioè i non vedenti.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho delle grandi perplessità che superano l'atteggiamento di simpatia sentimentale nei riguardi dei destinatari dell'emendamento in questione. Mi pare che si vorrebbe stabilire un principio, il cui campo di applicazione ha, purtroppo, un orizzonte ignoto. Infatti, si dovrebbe corrispondere un assegno d'invalidità parziale o totale anche a colui che conduce una vita di lavoro normale, seppur soggetto a gravi minorazioni fisiche, in quanto svolge una attività sufficientemente redditizia.

Per tali motivi, le perplessità sono tali che mi inducono ad esprimere il medesimo parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Mazzoni, del quale ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Gli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono assunti sino all'età di 50 anni.

Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Tale grado di cecità deve essere documentato ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1957, n. 594 ».

COCCO MARIA, *Relatore*. A mio avviso, il primo comma di questo articolo e il primo comma del successivo articolo 3, essendo ambedue sostitutivi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1960, n. 778, dovrebbero formare un unico comma, che poi, secondo quanto ho prima suggerito, in sede di coordinamento dovrebbe costituire il secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Questo nuovo comma dovrebbe pertanto così recitare:

« Gli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono assunti sino all'età di 50 anni, e, sempreché siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi, debbono essere inquadrati direttamente nei posti iniziali del personale impiegatizio della carriera esecutiva e di carriera equipollente, indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista telefonico o telefonista ».

PRESIDENTE. La proposta del relatore onorevole Cocco si riferisce anche all'articolo 3 della proposta di legge in esame. Ne do pertanto lettura:

« I centralinisti non vedenti, sempreché siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi, debbono essere inquadrati direttamente nei posti iniziali del personale impiegatizio della carriera esecutiva o di carriera equipollente, indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista telefonico o telefonista.

Il possesso dell'abilitazione alle funzioni di centralinista telefonico conseguita ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, numero 594, costituisce requisito valido per l'inquadramento di cui al comma precedente, anche in mancanza di altro titolo di studio ».

Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 2 e il primo comma dell'articolo 3, uniti tra loro e formanti un unico comma, secondo quanto proposto dal relatore, onorevole Cocco; comma che, in sede di coordinamento, verrà aggiunto all'articolo 1 come precedentemente stabilito.

(*Sono approvati*).

Pongo ora in votazione il secondo e il terzo comma dell'articolo 2.

(*Sono approvati*).

Passiamo ora al secondo comma dell'articolo 3, che così recita:

« Il possesso dell'abilitazione alle funzioni di centralinista telefonico conseguita ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, costituisce requisito valido per l'inquadramento di cui al comma precedente, anche in mancanza di altro titolo di studio ».

COCCO MARIA, *Relatore*. L'Unione italiana ciechi fa rilevare che la dizione di questo comma potrebbe generare degli equivoci, e propone un emendamento che però riporta il testo a quanto stabilisce di già la legge 27 luglio 1960, n. 772. In tal caso però il comma costituirebbe una ripetizione di una norma già esistente e pertanto sarebbe ultroneo. Ne propongo perciò la soppressione.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole a quanto proposto dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 3.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi e stabilimenti, che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge le centrali e i centralini della azienda telefonica di Stato e delle società concessionarie destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo e incondizionato.

La fornitura degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinisti, è a carico dell'Unione italiana ciechi ».

COCCO MARIA, *Relatore*. Il primo comma di questo articolo è sostitutivo del quinto comma dell'articolo 1 della legge n. 778 e, pertanto, secondo quanto abbiamo stabilito, andrebbe anch'esso aggiunto all'articolo 1 in sede di coordinamento.

Il secondo comma è, invece, a mio avviso, pleonastico in quanto identico a disposizioni vigenti, e mi permetto quindi di proporne agli onorevoli colleghi la soppressione.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole alla soppressione del secondo comma dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 4.

(*Non è approvato*).

Procediamo al coordinamento delle norme approvate. Nell'articolo 1 si inseriscono: l'articolo 1 del testo originario, il primo comma dell'articolo 2 e il primo comma dell'articolo 3, e il primo comma dell'articolo 4, in sostituzione del primo, secondo e quinto comma della legge 27 luglio 1960, n. 778, che ha sostituito l'articolo 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594.

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

« I commi primo, secondo e quinto dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778, che ha sostituito l'articolo 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, sono rispettivamente e nell'ordine sostituiti dai seguenti:

« Le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di Stato, anche in deroga all'articolo 6 del decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 61, e all'articolo 12 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, nonché alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede, stabilimento, alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, un privo di vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico.

Gli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono assunti sino all'età di 50 anni, e, sempreché siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi, debbono essere inquadrati direttamente nei posti iniziali del personale impiegatizio della carriera esecutiva o di carriera equipollente, indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista telefonico o telefonista.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi di stabilimenti, che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge le centrali e i centralini dell'azienda telefonica di Stato e delle società concessionarie destinate alla esclusiva e indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo e incondizionato ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel complesso.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 2, che è formato dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 2 del testo originario. Esso rimane pertanto così formulato:

« Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in

entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Tale grado di cecità deve essere documentato ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1957, n. 594 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do ora lettura di un ordine del giorno, presentato dall'onorevole Mazzoni:

« La Commissione, di fronte alla gravità che si verificherebbe con la perdita della pensione di cieco civile, qualora sia assunto ad un lavoro produttivo, invita il Governo a provvedere in modo che l'assunzione non comporti per i centralinisti ciechi la perdita dell'indennità goduta in quanto ciechi civili ».

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto tale ordine del giorno come raccomandazione.

MAZZONI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. A seguito delle modificazioni apportate, il relatore, onorevole Cocco Maria, propone di sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente:

« Modifiche e integrazioni alle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del titolo presentato dal relatore.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Napoli: Modifiche alla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 e 21 luglio 1960, n. 1169, in materia di assistenza ai lavoratori affetti da silicosi ed asbestosi (468).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Napoli: Modifiche alla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, e 21 luglio 1960, n. 1169, in materia di assistenza ai lavoratori affetti da silicosi ed asbestosi.

Questa proposta di legge faceva parte di quel gruppo di proposte di legge riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, del cui esame fu investito un Comitato ristretto con l'incarico di stabilire se talune di esse, per motivi di urgenza o per la particolarità della materia, meritassero un'immediata discussione e deliberazione, a prescindere dal fatto che tutta la materia è ora in elaborazione a seguito delle delega concessa al Governo per la formulazione di un testo unico. Il Comitato ristretto ha deciso all'unanimità di proporre alla Commissione di riprendere in esame la presente proposta di legge, nonché la n. 1509, d'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri.

Ricordo altresì che tale procedura ha avuto il preventivo assenso della Presidenza della Camera. Poiché peraltro il Comitato ristretto ha ritenuto che della presente proposta di legge solo l'articolo 4 riguardi materia da affrontare con urgenza, noi, onorevoli colleghi, dal punto di vista procedurale potremmo seguire una delle seguenti due vie:

1) stabilire la soppressione degli articoli 1, 2 e 3 della proposta di legge in esame, approvando, pertanto, solamente l'articolo n. 4 e ultimo;

2) deliberare lo stralcio dei primi tre articoli suddetti, che verrebbero a formare così la proposta di legge n. 468-*bis* a sé stante. In tal modo, l'articolo 4, diventerebbe articolo unico della proposta di legge n. 468.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la Commissione segua questa ultima procedura.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo in votazione, pertanto, la proposta di stralciare dal presente testo i primi tre articoli, di cui do lettura, che costituiranno una distinta proposta di legge n. 468-*bis*:

ART. 1.

L'articolo 3 della legge 12 aprile 1943, n. 455, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della presente legge per silicosi deve intendersi una manifestazione morbosa a prevalente localizzazione nell'apparato respiratorio, complicata o non da tubercolosi polmonare, che è provocata da inalazione di polvere di ossido di silicio nei suoi vari stadi fisio-chimici ».

ART. 2.

L'articolo 4 della legge 12 aprile 1943, n. 455, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della presente legge per asbestosi deve intendersi una manifestazione morbosa a primitiva localizzazione polmonare, complicata o non da tubercolosi polmonare, che è provocata da inalazione di polvere di amianto nei suoi vari stadi fisio-chimici ».

ART. 3.

Il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro, contemplato nella tabella delle lavorazioni allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, è abolito.

(*La Commissione approva lo stralcio*).

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il titolo del testo stralciato è il seguente:

« Modifiche alla legge 12 aprile 1943, n. 455, al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, in materia di assistenza ai lavoratori affetti da silicosi e asbestosi ».

(*Così rimane stabilito*).

Segue l'articolo 4, che diviene articolo unico della presente proposta di legge n. 468.

Ne do lettura:

« I termini, previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169, per la presentazione all'Istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sono riaperti per novanta giorni a far data dall'entrata in vigore della presente legge ».

Prego l'onorevole De Marzi di riferire in sostituzione del relatore, onorevole Colombo Vittorino, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come ha già detto il Presidente, il Comitato ristretto, del quale facevo parte, ha suggerito che la discussione di questa proposta di legge avvenga limitatamente all'articolo 4, stralciando gli altri tre articoli, poiché la norma contenuta in tale articolo ha una sua scadenza urgente ed improrogabile. Pertanto mi auguro che la sua approvazione avvenga all'unanimità, dato il carattere squisitamente sociale e profondamente umano che essa riveste.

Si deve lamentare, infatti, che molti lavoratori, affetti da silicosi, non hanno potuto ottenere la liquidazione della rendita di passaggio, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, per non aver provveduto a presentare le prescritte domande all'Istituto assicuratore, sia nel periodo dal 1956 al 1960, quando ancora nessun termine era stato stabilito, sia nei termini (90 giorni) fissati dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169. Tale inconveniente è da attribuirsi alla insufficiente divulgazione della disposizione, che sarebbe stata tanto più opportuna, in quanto essa era rivolta a dei lavoratori che hanno obiettive difficoltà a tenersi aggiornati in materia legislativa.

Con l'articolo unico della proposta di legge in esame si provvede, perciò, a sanare una situazione dolorosa, che interessa un certo numero di ammalati, consentendosi che i termini di cui sopra vengano riaperti per un periodo ulteriore di novanta giorni.

Mi è doveroso constatare che tale riapertura di termini non ritarda il programma di lavoro stabilito dalle Camere e dal Governo per la presentazione del testo unico sulla riforma completa e generale delle norme sugli infortuni sul lavoro che viene rinviata al 30 giugno 1965.

Per le considerazioni suesposte, per il carattere squisitamente sociale che il problema riveste, per un atto di umana solidarietà verso i lavoratori così duramente colpiti, concludo la mia relazione raccomandando vivamente agli onorevoli colleghi la sollecita approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOGNONI. Non ho potuto seguire i lavori dell'ultima seduta del Comitato ristretto, del quale facevo parte, poiché ero contemporaneamente ad una riunione del mio gruppo politico. Pertanto non sono a conoscenza delle sue conclusioni.

Tuttavia mi pare che l'articolo 8 della proposta di legge n. 1717 da me presentata ha molte analogie con l'articolo 4 del provvedimento in discussione.

Infatti, nel mio provvedimento si chiede, per fondate ragioni, addirittura l'abolizione dei termini perentori di cui s'è detto; termini che non esistevano nel periodo 1956-1960. Invece il collega Napoli, in sostanza, nel provvedimento da lui presentato, propone soltanto di riaprire per novanta giorni i termini entro i quali si potranno presentare ancora domande, altrimenti decadute, per ottenere la liquidazione della rendita di passaggio.

Chiedo pertanto alla Commissione di valutare l'opportunità di riaprire i termini per novanta giorni, o per un periodo più lungo, o, addirittura, di proporre l'abolizione di ogni termine. E ciò anche allo scopo di permettere ai lavoratori di preparare con la massima calma e diligenza tutti i documenti richiesti, come l'attestazione dell'ufficio di collocamento, nel caso siano disoccupati, o del datore di

lavoro, nel caso abbiano lavorato nella lavorazione morbigena, o in altra lavorazione. È ovvio che tali documenti costituiscono una garanzia per l'istituto assicuratore, anche se presentati in un lasso di tempo più ampio.

Per le ragioni suesposte, mi permetto di chiedere che la Commissione – se i colleghi saranno d'accordo – prenda in esame l'articolo 8 della mia proposta di legge contemporaneamente all'articolo 4, ora diventato unico, della proposta di legge presentata dal collega Napoli.

PRESIDENTE. Faccio osservare che il Comitato ristretto, però, non ha ritenuto di fare riferimento all'articolo 8 della proposta di legge n. 1717, che pertanto non è stata posta all'ordine del giorno.

TOGNONI. Il Comitato ristretto ha ritenuto meritevole di immediata discussione, in attesa della legge delega che emanerà il Governo, l'articolo 4 della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Napoli, mentre, a mio avviso, avrebbe dovuto fare altrettanto anche per l'articolo 8 della proposta di legge da me presentata, che proponeva, invece che la riapertura dei termini, molto più semplicemente e, a mio parere, giustamente la loro abolizione.

DE MARZI FERNANDO. Mi dispiace che l'onorevole Tognoni non sia potuto intervenire alla riunione del Comitato ristretto. La sua proposta di legge non è stata approfondita non per una dimenticanza – della quale eventualmente mi scuso – ma per una comprensibile ragione di data se si considera che la sua, onorevole Tognoni, è la più recente tra tutte le proposte di legge presentate in materia infortunistica – essa, mi pare, porti la data del 9 ottobre 1964 – e che nell'esame dei suoi 29 articoli sfuggì che l'articolo 8 si riferiva ai termini per la presentazione delle domande di cui ora stiamo discutendo.

Se l'onorevole Presidente è d'accordo, poiché la proposta dell'onorevole Tognoni appare degna della massima considerazione ed è, anzi, più avanzata, direi, di quella oggetto dell'articolo 4 della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Napoli, potremmo sospendere per qualche minuto la seduta in modo da concordare una linea d'azione per giungere rapidamente al miglior risultato possibile.

PRESIDENTE. A mio parere, l'articolo 8 della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Tognoni non può essere collegato con l'articolo 4 della proposta di legge presentata dall'onorevole Napoli. Ciò perché l'onorevole Tognoni propone l'abolizione di qualsiasi termine per la richiesta della rendita di passaggio, ed è questo un problema che riguarda la disciplina generale della materia infortunistica: un problema, quindi, che verrà esaminato in altra sede, nel più vasto quadro del riordinamento di tutta la materia.

La proposta di legge dell'onorevole Tognoni rimane naturalmente all'ordine del giorno e sarà oggetto di esame da parte di questa Commissione successivamente alla presentazione da parte del Governo della legge delegata in materia di infortuni sul lavoro.

TOGNONI. Mi rimetto a quanto dichiarato dall'onorevole Presidente. Quello che veramente è importante è che si approvi con la massima urgenza la riapertura dei termini.

Vorrei peraltro che risultasse chiaro che il nuovo termine di 90 giorni della proposta di legge Napoli non si aggiunge a quello stabilito dall'articolo 16 del decreto del Presima si intende che possa essere utilizzato, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, da tutti coloro che non hanno tempestivamente esercitato i loro diritti nei termini finora vigenti.

È, questo, un problema di grandissima importanza. Sino a qualche tempo fa le uniche domande che venivano inoltrate dai patronati e dai lavoratori si riferivano alla rendita di infortunio: della rendita di passaggio, nella quale generalità dei casi, non si conosceva purtroppo neanche l'esistenza. Ho potuto constatarlo personalmente. Noi tutti sappiamo che un lavoratore, quando va in pensione, fa domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione per sei mesi; ora, nel caso in cui questo lavoratore sia affetto da silicosi, ha non soltanto diritto per i sei mesi nei quali è disoccupato all'indennità di disoccupazione, ma anche alla rendita di passaggio; ed io ho, invece, potuto constatare personalmente che sono numerosissimi i casi di lavoratori colpiti da questa malattia che non hanno fatto tale richiesta.

Deve quindi risultare chiaro che con la legge in questione si concedono 90 giorni di tempo per presentare la domanda intesa ad ottenere la rendita di passaggio a tutti coloro che non hanno potuto farlo dal 1956 ad oggi.

In verità a me sembra che la norma sia chiara, ma, ad evitare che successivamente sorgano perplessità, desidererei che fosse esplicitamente manifestata questa nostra determinazione nel senso da me indicato.

BORRA. Nella relazione che accompagna la proposta d'iniziativa dell'onorevole Napoli è detto che la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per ottenere la rendita di passaggio è resa necessaria dal

fatto che molti lavoratori affetti da silicosi non hanno provveduto a presentare le domande relative entro i termini prescritti, inconveniente, questo – precisa la relazione – « da attribuirsi alla insufficiente divulgazione del disposto che sarebbe stata tanto più opportuna, in quanto esso era rivolto ad una categoria di lavoratori che hanno obiettive difficoltà a tenersi aggiornati in materia legislativa ». Mi sembrerebbe quindi indispensabile che si faccia in modo che gli ispettorati del lavoro diano delle precise disposizioni affinché queste norme vengano portate a conoscenza dei lavoratori.

D'altra parte io sarei favorevole all'abolizione di qualsiasi termine. Il diritto ad ottenere la rendita di passaggio è un diritto acquisito e deve, quindi, potere essere operante in qualsiasi momento.

TOGNONI. Era quello che proponevo io!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DE MARZI, *Relatore*. Desidero tranquillizzare le preoccupazioni espresse dall'onorevole Tognoni ed affermare in modo chiaro ed esplicito – e ciò affinché rimanga anche negli atti parlamentari – che la suddetta riapertura dei termini per novanta giorni riguarda appunto i cittadini interessati che a partire dal 1956 non avevano presentato le domande relative e coloro che non hanno ottemperato all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169, che ha introdotto il termine perentorio di 90 giorni.

Questa è l'interpretazione che, come relatore, credo di poter dare – confortato anche dall'appoggio dei colleghi commissari – alla sostanza della proposta di legge in esame.

All'onorevole Borra, il quale aveva appoggiato l'onorevole Tognoni nella proposta di abolire qualsiasi termine di presentazione delle domande in questione, rispondo che il problema va inquadrato in un provvedimento generale di riforma. Tuttavia io stesso mi farò parte diligente e ne terrò conto in sede di discussione nell'apposita Commissione speciale, insediata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per quanto sarà di mia competenza.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In linea strettamente giuridica, il Governo dovrebbe esprimere parere contrario alla riapertura dei termini suddetti, poiché si tratta di un evento ormai trascorso, disciplinato da norme alle quali gli interessati avrebbero dovuto attenersi.

Tuttavia, per le ragioni di carattere prettamente umanitario e sociale, illustrate dall'onorevole relatore e dai colleghi, il rappresentante del Governo si rimette al giudizio della Commissione nel dichiararsi favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame. Si tratta di ristabilire, in fondo, un diritto che è stato perduto da taluni lavoratori per mancata conoscenza di norme regolamentari.

PRESIDENTE. Il relatore propone di adottare come titolo della proposta di legge il seguente: « Riapertura dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169, per la presentazione delle domande intese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio ».

Pongo in votazione il nuovo titolo della proposta di legge.

(*È approvato*).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

L'onorevole Di Mauro Luigi ha presentato un ordine del giorno, di cui do lettura:

« La XIII Commissione della Camera:

considerato,

che nel procedere alla attuazione della legge 27 luglio 1962, n. 1115, che ha esteso i benefici dell'assicurazione contro la silicosi agli italiani che hanno lavorato nelle miniere del Belgio, l'I.N.A.I.L. ha preso a base, anziché i salari effettivi percepiti dai lavoratori, i minimi previsti dalla legge 1963, n. 15;

che tale determinazione dell'I.N.A.I.L. è contraria allo spirito della legge ed ha portato alla concessione di indennità assolutamente inadeguata;

invita il Governo

a prendere le misure necessarie affinché con la massima urgenza l'I.N.A.I.L. riveda le indennità corrisposte ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1115, e le adegui, calcolando le indennità stesse sulla base dei salari effettivamente percepiti dai lavoratori ».

Debbo osservare che il suddetto ordine del giorno si riferisce a materia che non ha formato nemmeno oggetto di discussione in questa sede, sebbene rientri nel campo dell'infortunistica, che è veramente molto ampio.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Posso accettare lo spirito dell'ordine del giorno dell'onorevole Di Mauro. Non ho per ora elementi per rispondere in modo particolareggiato, tuttavia potrò interessarmene in sede amministrativa.

DI MAURO LUIGI. Ricordo che l'onorevole ministro, rispondendo ad una mia interrogazione sullo stesso argomento, ha affermato che si dovrà provvedere in materia in un prossimo futuro, e che, per intanto, era stato preso a base, in via del tutto provvisoria, l'indice accennato nel mio documento.

Ritiro comunque l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La proposta di legge n. 468 sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri: Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali degli artigiani datori di lavoro (1509).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Laforgia, Zambelli, Bianchi Fortunato, De Marzi Fernando, Merenda, Tambroni, Titomanlio Vittoria, Urso, Bova, Sammartino, Del Castillo, Sgarlata Marcello, Buzzi e Franco: « Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro ».

L'onorevole De Marzi Fernando ha facoltà di svolgere la relazione.

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Questa proposta di legge riveste carattere di particolare urgenza, riguardando una situazione che ha messo in gravi difficoltà il settore artigiano.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che, in sede di discussione della legge 19 gennaio 1963, n. 15, furono sollevate da parte di molti onorevoli colleghi, e anche dal sottoscritto, notevoli perplessità in merito all'estensione dell'obbligo assicurativo a tutti gli artigiani che sono datori di lavoro. In conseguenza di questo provvedimento, una larga percentuale di artigiani, previdenti per spirito e per natura, che avevano provveduto di propria iniziativa ad assicurarsi con contratti pluriennali con compagnie private di assicurazioni, sono stati costretti a dover pagare sia l'assicurazione privata sia quella obbligatoria con l'I.N.A.I.L. Questa proposta di legge stabilisce appunto che chi si trovi nella condizione di avere contratto due assicurazioni, una volontaria e l'altra obbligatoria, possa effettuare una sua libera scelta tra le due e che, quindi, chi è assicurato in forma privata sia esonerato dall'altra assicurazione con l'I.N.A.I.L.

Il problema riveste carattere di particolare urgenza, tanto che quasi tutte le organizzazioni artigiane hanno presentato ordini del giorno e votato mozioni appunto su questo argomento, e il comitato ristretto, riconoscendo questa esigenza, ha ritenuto che, tra le varie proposte di legge pendenti in materia infortunistica, questa d'iniziativa dell'onorevole Laforgia e altri meritasse una sollecita decisione da parte della Commissione senza attendere la emanazione del testo unico in materia di infortuni sul lavoro.

In effetti il progetto di testo unico, che ritengo non possa essere emanato prima del 1966, e con tutta probabilità anche successivamente a questo periodo, prevede qualcosa di nuovo per questa materia. È allo studio un testo, per cui si possono disdire le assicurazioni private, ma mi sembra, questo, un criterio piuttosto discutibile da un punto di vista legale, perché è evidente che le società di assicurazioni non accetteranno passivamente una rottura dei contratti.

Secondo la presente proposta di legge, l'articolo 1 prevede la sospensione dell'obbligo assicurativo nei confronti dell'I.N.A.I.L. fino alla scadenza dei contratti di assicurazione privata già stipulati.

L'articolo 2 prevede un alleggerimento dell'onere assicurativo obbligatorio nella misura del 50 per cento. L'artigiano, infatti, non deve essere soggetto alle stesse tariffe del normale operaio, perché l'artigiano ha un orario di lavoro ben diverso: egli infatti deve curare anche la parte direttiva e la parte amministrativa dell'azienda e, quindi, non ha otto ore continuative di lavoro alla macchina o al tornio e non corre gli stessi rischi dell'operaio. L'artigiano ha un orario di lavoro ridotto e, quindi, deve essere ridotto anche l'onere assicurativo ed ha anche ragioni sociali-economiche.

Nell'articolo 3 si prevede la rappresentanza degli artigiani nei comitati consultivi dell'I.N.A.I.L. per lo studio di argomenti che specificatamente riguardino la categoria.

L'articolo 4 stabilisce il diritto degli artigiani al rimborso dei contributi obbligatori finora versati, nel caso che avessero stipulato contratti di assicurazione privata.

Particolare importanza riveste anche l'articolo 5, che riguarda una norma di applicazione della legge n. 15. Come gli onorevoli colleghi sanno, l'obbligo assicurativo degli artigiani sussiste quando abbiano dipendenti, magari uno solo; nell'attuazione amministrativa, l'I.N.A.I.L. ha interpretato la norma nel senso che, ove l'unico dipendente di un artigiano cessi dal lavoro, ha termine anche im-

mediatamente il diritto all'assistenza; perciò, se l'artigiano si fa male il giorno dopo che il suo dipendente se ne è andato, egli non ha più diritto a nulla, pur avendo pagato i contributi per tutto l'anno. Quest'articolo prevede perciò che l'assicurazione sia operante per il datore di lavoro per tutto l'anno per il quale siano stati pagati i contributi relativi al personale cessato dal lavoro.

Per tutte queste considerazioni, mi auguro che gli onorevoli colleghi siano favorevoli a questa proposta di legge; rendo noto comunque che mi riservo di proporre un nuovo testo dell'articolo 1, che andrebbe così formulato:

« L'obbligo assicurativo previsto nei riguardi degli artigiani dall'articolo 18, n. 3, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15, decorre dalla scadenza dei contratti di assicurazione privata che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che i contratti stessi garantiscano, anche sotto forma di indennizzo mediante pagamento in capitale o rimborso in danaro, prestazioni non inferiori a quelle garantite dall'assicurazione obbligatoria. I contratti di assicurazione privata che non rispondano alle condizioni predette potranno essere ad esse adeguati entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancato adeguamento, l'artigiano è tenuto ad ottemperare all'obbligo assicurativo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine suddetto.

Gli artigiani interessati sono tenuti a notificare all'Ispettorato del lavoro copia dei contratti adeguati di cui al comma precedente, autenticata dall'assicuratore ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI MAURO LUIGI. In linea generale sarei favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame.

Tuttavia non sono convinto dell'opportunità dell'articolo 1, concernente la prevalenza, in definitiva, dell'assicurazione privata rispetto a quella obbligatoria, disciplinata dalla legislazione vigente.

Esiste un precedente in materia. La legge 17 agosto 1935, n. 1765, stabiliva che, attuandosi l'assicurazione obbligatoria, scadevano tutti i contratti privati stipulati dalle ditte artigiane con le imprese assicuratrici. È vero che a quel tempo esisteva un altro regime, con altra Costituzione, per cui era lecito imporre tali cose.

Il ragionamento dell'onorevole De Marzi, però, non è del tutto convincente, poiché anche oggi possono avvenire tali cose. Infatti lo Stato è intervenuto qualche volta nei rapporti privati. È intervenuto nella mezzadria, nei rapporti di affittanza, per regolamentare l'equo canone relativo alla locazione delle case, ecc. Pertanto lo Stato può anche intervenire nel campo assicurativo.

Un determinato rapporto privato, che si era instaurato per la carenza dell'assicurazione obbligatoria, ad un certo momento può essere dichiarato giuridicamente decaduto. Una norma di tal genere non mi pare in contrasto con la nostra Costituzione.

Ricordo, per esempio, che in passato gli impiegati delle miniere di zolfo siciliane avevano dei contratti con imprese private di assicurazione, finché non è entrata in vigore una legge che disciplinava una assicurazione obbligatoria, dichiarando decaduti tutti i contratti privati stipulati in precedenza.

Per tali motivi – parlo anche a nome del gruppo politico di cui faccio parte – siamo d'accordo, ripeto, in linea generale, sulla approvazione della proposta di legge in esame. Tuttavia, per quanto riguarda l'articolo 1, intendiamo presentare un emendamento modificativo, tendente a dichiarare decaduta ogni forma di assicurazione privata, facendo prevalere in tal modo la forma di assicurazione obbligatoria, salvo naturalmente, il caso in cui l'interessato intenda mantenere in vita la duplice assicurazione.

LAFORGIA. Desidero rispondere all'obiezione sollevata dall'onorevole Di Mauro, chiarendo nel contempo lo spirito dell'articolo 1 del provvedimento da me presentato. Esso non è, precisamente, quello di tutelare le imprese private di assicurazione, bensì di evitare il grave inconveniente che l'artigiano sia soggetto ad un duplice onere.

Ho il dubbio fondato che la legge che dichiarerà decaduto il contratto privato, che tutela il medesimo rischio alle medesime condizioni del contratto pubblico, sarà impugnata di fronte ai tribunali e dichiarata incostituzionale.

Invece, a me pare più logico ed opportuno attendere la naturale scadenza di tali contratti privati, per dichiararli poi non più rinnovabili, e, *ope legis*, sostituirli con l'assicurazione sociale obbligatoria.

Con l'emendamento proposto dall'onorevole De Marzi – sul quale concordo pienamente – mi pare che ciascun contratto privato rimane in vigore, purché esso garantisca

lo stesso rischio ed offra le medesime prestazioni e garanzie del contratto pubblico.

Per tali motivi, il suddetto emendamento completa e chiarifica l'articolo 1 in questione.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non nascondo di avere fortissime perplessità sul provvedimento in esame in generale e su ciascuno degli articoli in particolare.

Per quanto concerne l'articolo 1, mi pare che esso sovvertirebbe il nostro sistema previdenziale in vigore, poiché farebbe prevalere la previdenza privata su quella sociale. Ciò è esattamente contrario anche allo spirito della nostra Costituzione.

Tuttavia si potrebbe studiare una nuova formulazione di tale articolo, simile più al regio decreto 15 dicembre 1936 che a quello 17 agosto 1935, n. 1765, dando facoltà agli assicurati di disdire il loro contratto privato, anziché dichiararlo sospeso d'autorità. Su tale proposta potranno sorgere delle perplessità di ordine costituzionale, sebbene non mi sembri, a prima vista, sulla base della giurisprudenza esistente, che la Corte costituzionale non possa accettare con certezza il suddetto criterio di facoltà di disdetta dei contratti privati.

Per quanto riguarda l'articolo 2, gli esperti dei mio ministero affermano che il rischio infortunistico è maggiore, e non minore, per coloro che sono addetti ai macchinari non in modo continuativo durante la giornata. Pertanto la riduzione a metà della misura del contributo non sarebbe in alcun modo giustificata, anche dal punto di vista tecnico-attuariale.

Per quanto si riferisce all'articolo 3 debbo osservare che le riunioni dei comitati consultivi trattano gli argomenti posti via via all'ordine del giorno. Pertanto sorgerebbero grosse difficoltà organizzative qualora a talune sedute dovessero essere chiamati anche i rappresentanti delle organizzazioni delle categorie artigiane. Inoltre il numero di tali rappresentanti è abbastanza cospicuo, poiché essi sono eletti tuttora in base alla rappresentatività dei membri e non su base settoriale.

L'articolo 4 ha efficacia retroattiva, per cui la sua applicazione produce difficoltà anche di ordine attuariale non indifferente. Infatti il rischio in questione è stato assunto in base alla situazione delle leggi allora vigenti, con calcoli attuariali ben determinati, ed il cui rifacimento non so quali gravi conseguenze potrebbe recare.

L'articolo 5, infine, rischia di sovvertire il sistema assicurativo in vigore, poiché sarebbe tentato di aderire all'assicurazione anche l'artigiano che non ha dipendenti per lunghi periodi di tempo. Infatti la durata di un anno, stabilita nel suddetto articolo, è un termine *a quo;* manca il termine *ad quem.*

Per le fondate e gravi ragioni suesposte, il Governo non può accogliere favorevolmente la proposta di legge in esame nel suo complesso, salvo ogni diversa e migliore formulazione del testo.

PRESIDENTE. Poiché alcuni colleghi hanno annunciato la presentazione di taluni emendamenti e per dare il tempo necessario ad un profondo riesame del provvedimento, sarei del parere di rinviare ad altra seduta, se i colleghi sono d'accordo, la discussione della proposta di legge.

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Sono favorevole al rinvio. Vorrei aggiungere alcune osservazioni.

Bisogna tenere conto che l'assicurazione si basa su un calcolo attuariale: si paga tanto se l'assicurazione è fatta per cinque anni, si paga meno se è per dieci anni e così via. Inoltre la società assicuratrice potrebbe, in molti casi, avere già corrisposto degli indennizzi, concesso delle capitalizzazioni perché sapeva che il contratto sarebbe continuato nel tempo. Il contratto di assicurazione è un contratto bilaterale, nel quale c'è un interesse da una parte e dall'altra. Le società assicuratrici non accetteranno *sic et simpliciter* una rottura del contratto, ma solleverebbero delle obiezioni e sorgerebbero cause a non finire.

DI MAURO LUIGI. Ma se si stabilisce con legge che il contratto con le società assicuratrici private può essere recisso, il problema delle cause non sorgerebbe.

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Non sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il problema va esaminato attentamente anche sotto il profilo costituzionale e forse sarebbe opportuno richiedere un parere in proposito alla Commissione affari costituzionali.

In questo momento riterrei che una legge che stabilisca la disdetta di questi contratti di assicurazione privata rivestirebbe carattere di manifesta incostituzionalità.

Per il momento ritengo opportuno, di fronte alle perplessità enunciate nel corso della discussione, rinviare il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta, per permettere agli onorevoli colleghi di documentarsi e di approfondire maggiormente lo argomento.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Norme integrative sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi » (1710) con il nuovo titolo: « Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi ».

Presenti e votanti . . . . 23
Maggioranza . . . . . 12
Voti favorevoli . . . . 23
Voti contrari . . . . 0

(*La Commissione approva*).

NAPOLI: « Modifiche alla legge 12 agosto 1943, n. 455, ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, e 21 luglio 1960, n. 1169, in materia di assistenza ai lavoratori affetti da silicosi e asbestosi » con il nuovo titolo: « Riapertura dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169, per la presentazione delle domande intese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio » (468).

Presenti e votanti . . . . 23
Maggioranza . . . . . 12
Voti favorevoli . . . . 23
Voti contrari . . . . 0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione*:

Armaroli, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Colombo Vittorino, De Marzi Fernando, Di Mauro Luigi, Gitti, Marotta Vincenzo, Martini Maria Eletta, Mazzoni, Nucci, Quintieri, Rossinovich, Santi, Scalia, Servadei, Storti Bruno, Tognoni, Venturoli, Veronesi, Zanibelli.

*È in congedo*: Sabatini.

**La seduta termina alle 12,10.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI